



**Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino**

**AVVISO
ASSEGNO DI MATERNITA'
ANNO 2024**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Visti:

- l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;
- l'art. 13 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni, recante: «Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 448»;
- il Comunicato del Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 07.02.2024 per la rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità.

RENDE NOTO CHE

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di **sei mesi dalla data di nascita del figlio** o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, hanno diritto all'assegno:
 - ✓ le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
 - ✓ cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001;
 - ✓ cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempre ché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno,
 - ✓ cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale;
 - ✓ cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE;
- in mancanza della madre, hanno diritto, all'assegno, i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- **l'assegno viene corrisposto nell'importo di € 404,17 mensili (per 5 mensilità) per ogni figlio nato**, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2024 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- **il valore della situazione economica equivalente** per le domande relative ai nati nell'anno 2024, è **pari ad € 20.221,13**.
- il valore dell'indicatore della situazione economica riparametrato viene determinato in base alla scala di

equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21 dicembre 2000, n. 452.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta per le agevolazioni di cui sopra, redatta su apposito **modulo di domanda (Allegato A)**, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata presso Ufficio Relazione con il Pubblico del Comune di Fermignano:

- tramite e-mail all'indirizzo comune@comune.fermignano.pu.it
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comune.fermignano@emarche.it
- consegna a mano presso URP, previo appuntamento telefonico ai numeri 0722.336818/19

*Dalla residenza comunale,
Fermignano, 26.02.2024*

**La Responsabile del Settore III
Dott.ssa Elvira Cavalli
F.to digitalmente**